



**a** **UNO** **STUDIO**

**a** **UNA** **LOTTA**

**CASSETTA DEGLI ATTREZZI DELLO STUDENTE**



**GIOVANI ★ COMUNISTI**

# INTRODUZIONE

GIOVANI★COMUNISTE

---

*La cassetta degli attrezzi per gli Studenti degli Istituti Secondari nasce dall'esigenza di fornire gli strumenti indispensabili a coloro che si affacciano al mondo studentesco, ai suoi organismi, alla vertenza e alla lotta. I giovani comunisti ritengono infatti sia assolutamente indispensabile dotare gli studenti e le studentesse di quei mezzi necessari per poter incidere efficacemente all'interno delle dinamiche che gravitano attorno al mondo della scuola.*

*La cassetta risponde con immediatezza alle necessità cognitive dei rappresentanti degli studenti, di chi fa politica in un collettivo, di chi vorrebbe crearne uno e non sa come, di chi vive la scuola con disagio, ma non riesce ad esprimerlo.*

*Si tratta, come ovvio, di un lavoro esaustivo rispetto alle tematiche trattate, ma di proposito sintetico. Crediamo che la politica si evolva a cadenza ininterrotta creando quotidianamente anomalie e specificità territoriali, rispetto alle quali, sarebbe stato inutile e pletorico entrare nel merito. Per tale ragione, forniamo a margine i nostri contatti.*



Facebook  
Giovani Comuniste/i Gruppo Ufficiale  
Sito Internet  
[www.giovanicomunisti.it/](http://www.giovanicomunisti.it/)  
Mail  
[organizzazione@giovanicomunisti.it](mailto:organizzazione@giovanicomunisti.it)

GIOVANI★COMUNISTE

---

## **A-GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA**

**PAG. 2**

- a.1. Consiglio di classe*
- a.2. Consiglio d'Istituto*
- a.3. Giunta del Consiglio d'Istituto*
- a.4. Collegio Docenti*
- a.5. Comitato Studentesco*

## **B-LE ASSEMBLEE**

**PAG. 3**

- b.1. Assemblea d'Istituto*
- b.2. Assemblea di classe*

## **C-CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI**

**PAG. 4**

## **D-STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

**PAG. 5**

## **E-L'AULA AUTOGESTITA**

**PAG. 6**

## **F-LA PROTESTA**

**PAG. 6**

- f.1. Come creare un collettivo studentesco*
- f.2. Occupazione di una scuola*
- f.3. Autogestione*
- f.4. Cogestione*
- f.5. Assemblea permanente*

## **G-PORTARE LA LOTTA FUORI DALLA SCUOLA**

**PAG. 9**

- f.1. Organizzare un presidio o una manifestazione*

# GLI ORGANI COLLEGIALI

## A1-CONSIGLIODICLASSE

(Istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, accluso ai Provvedimenti Delegati sulla Scuola)

E' composto dai docenti della classe e 2 rappresentanti degli studenti e dei genitori; lo presiede il Dirigente Scolastico o un docente. Ha il compito di formulare al Collegio Docenti proposte di carattere didattico ed educativo. Serve inoltre ad agevolare i rapporti reciproci tra studenti, insegnanti e genitori.

## A2-CONSIGLIODISTITUTO

(Istituto con il D.P.R. 416/1974)

E' l'organo collegiale che si occupa della gestione e amministrazione dell'istituto scolastico; elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie dell'istituto stesso. Il numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto varia in base al numero di iscritti alla scuola (3 rappresentanti nelle scuole con meno di 500 alunni, 4 rappresentanti nelle scuole con più di 500 alunni). Il Consiglio d'Istituto delibera in merito a:

- il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- l'adozione del P.O.F.;
- l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature tecnico scientifiche, libri e materiali vari;
- l'adattamento del calendario scolastico;
- la determinazione dei criteri per la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche, dei viaggi d'istruzione;
- i criteri generali relativi alla formazione delle classi.

## A3-GIUNTADELCONSIGLIODISTITUTO

Predisporre il bilancio, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere. Ne fa parte anche un rappresentante degli studenti (scelto tra quelli d'Istituto).

## A4-COLLEGIODEIDOCENTI

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti della scuola ed è presieduto dal preside. I poteri del Collegio sono tanti e di diverso tipo: delibera su tutto ciò che riguarda la gestione didattica della scuola (adeguamento dei programmi, scelta dei libri di testo..), propone il P.O.F., propone i metodi di formazione delle classi, assegnazione dei docenti, formulazione dell'orario, valuta l'andamento dell'azione didattica, elegge i collaboratori del preside e i docenti nel Consiglio d'Istituto.

## A5-COMITATO STUDENTESCO

(Art.13 Legge n.297/94)

Riunisce tutti i rappresentanti di classe, senza obbligo di accompagnamento degli insegnanti. Il comitato studentesco ha facoltà di esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto. A votazione, la maggioranza del Comitato Studentesco può convocare un'assemblea d'Istituto. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i rappresentati di classe.



L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. Il Presidente ed il Vice, il Segretario ed il Vice costituiscono, insieme ai rappresentanti d'istituto degli studenti, l'Ufficio di Presidenza del Comitato Studentesco. Il Comitato Studentesco può essere convocato dal Presidente del Comitato o, in assenza, dal Vicepresidente; o dalla Presidenza. Per la validità delle riunioni del Comitato Studentesco è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato Studentesco stesso.

## LE ASSEMBLEE

### BI-ASSEMBLEA D'ISTITUTO

#### *Cos'è?*

Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola, essa è “occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”.

#### *Come si richiede, quante ne se possono svolgere?*

È possibile convocare un'assemblea d'istituto al mese durante l'orario di lezione, della durata dell'intera giornata di lezione (ad esclusione dell'ultimo mese di lezioni) o fuori dall'orario di lezioni, subordinata alla disponibilità dei locali. La richiesta con data, orario ed ordine del giorno va presentata preventivamente al Dirigente Scolastico, mediamente 5 giorni prima; i giorni di anticipo possono essere stabiliti dal Regolamento d'istituto – di competenza del consiglio d'Istituto – o dal regolamento interno dell'assemblea stessa – elaborato, generalmente, da rappresentanti d'istituto e comitato studentesco, ed approvato dal consiglio d'istituto. Titolari a presentare la richiesta sono i rappresentanti d'istituto, la maggioranza del comitato studentesco o il 10% degli studenti della scuola. Quello di riunirsi in assemblea è diritto soggettivo degli studenti, non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi.

In molte scuole esistono regolamenti di istituto che, oltre ad imporre illegittimamente la presenza dei docenti alle assemblee studentesche, impongono altresì il medesimo obbligo agli studenti.

In altri istituti i dirigenti condizionano pesantemente l'esercizio del diritto degli studenti, imponendo allo svolgimento delle assemblee di istituto, limiti assolutamente non previsti né dal D.P.R. 297/94 né dalla circolare ministeriale 312/79 (ad esempio “non si concede l'assemblea” nel giorno del sabato, o, generalmente in altro giorno prefestivo per evitare che gli studenti identifichino il giorno dell'assemblea con un giorno di vacanza da aggiungere alla domenica o al festivo, si impone lo svolgimento di una o due ore di lezione per poi consentire l'effettuazione dell'assemblea).

#### *Possono parteciparvi esterni? Preside e docenti devono essere presenti?*

Non è previsto alcun obbligo di presenza dei docenti o del Dirigente Scolastico all'assemblea, i quali hanno diritto ad assistere, ma possono intervenire solo su consenso degli studenti. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, in non più di quattro occasioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.

## B2-ASSEMBLEA DI CLASSE

È possibile convocarne una al mese della durata di 2 ore, durante l'orario di lezione. Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. L'insegnante in servizio nell'ora di lezione in cui si svolge l'Assemblea di Classe può, ma non ha l'obbligo di assistervi.

## CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

La **Consulta Provinciale degli Studenti** (altrimenti definita C.P.S.) è un organismo di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria, su base provinciale, istituito dal **D.P.R.567/96**, così come modificato e integrato dai **D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07**.

È composta da due rappresentanti eletti appositamente in ogni scuola. La Consulta Provinciale ha a disposizione una percentuale ricompresa fra il 7% e il 15% di un fondo specifico stanziato annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuna Provincia secondo quanto previsto dallo stesso Decreto. Tali fondi possono essere spesi esclusivamente per delibera dell'assemblea degli studenti che la compongono. Ogni consulta (**art.6 comma 3**) è tenuta a dotarsi di un regolamento interno.

Le Consulte hanno a disposizione una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. L'Ufficio Scolastico Provinciale mette a disposizione della Consulta un docente referente per supportare il lavoro degli studenti. Il regolamento di modifica ha sancito la trasformazione della Conferenza nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli Studenti (depotenziandolo enormemente) in Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, organo consultivo del Ministro della Pubblica Istruzione.

Il **mandato** dei rappresentanti ha durata biennale (**Circolare Ministeriale 3 Ottobre 2007**). Gli eletti cessati per qualunque causa (o coloro che avranno conseguito il diploma) verranno sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive.

Il suo **Compito** principale è, secondo quanto previsto dal Ministero, quello di garantire il più ampio confronto fra gli istituti di istruzione secondaria presenti sul territorio della Provincia. Ulteriore funzione è quella di mettere e integrare in rete le attività extracurricolari, stipulare accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro, formulare proposte ed esprimere pareri all'USP, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche; istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere internazionale, designare due studenti all'interno dell'Organo Provinciale di Garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (**art.5, comma 4**).

### **Organi Costitutivi della Consulta**

**L'Assemblea Plenaria** è formata da due rappresentanti per ogni Istituto della Provincia. Solitamente si riunisce una volta al mese, elegge le cariche interne (Presidente, Vicepresidente, Segretario, e gli altri membri di Giunta) e l'Organo di Garanzia, propone e vota i progetti..

**La Giunta Esecutiva** è solitamente formata dal *Presidente, Vicepresidente, Segretario* e dai membri eletti dall'assemblea plenaria; vi possono partecipare i *Presidenti delle Commissioni*. Si occupa di rendere effettivi (esecutivi appunto) i progetti e le delibere dell'Assemblea Plenaria e solitamente gestisce l'Ufficio. Si

riunisce periodicamente una o due volte al mese e straordinariamente in base alle necessità. Il Presidente coordina il lavoro dell'assemblea, il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario cura gli aspetti burocratici inerenti alla Consulta.

L'Assemblea può, tramite il proprio regolamento, istituire una **divisione territoriale o per progetto** al suo interno. Nel caso in cui la Provincia venga suddivisa in distretti, l'assemblea eleggerà tre rappresentanti che si occuperanno dell'organizzazione delle assemblee di distretto alle quali partecipano i *Rappresentanti* della Consulta provenienti dagli Istituti di quel distretto.

# 2 I N T E 2 I D E L L O 2 T A T U T O D E G L I 2 S T U D E N T I E D E L L E 2 S T U D E N T E 2 2 E

Lo statuto degli studenti e delle studentesse è una conquista ottenuta dalla comunità studentesca negli ultimi anni; il primo documento è datato 24 giugno 1998 (**D.P.R. 249/98**)

Il testo si compone di sei articoli, dei quali riportiamo di seguito brevemente una sintesi (**per la visione integrale del Testo vai su [www.giovanicomunisti.it](http://www.giovanicomunisti.it)**):

**Articolo 1 (Vita della comunità scolastica):** esemplifica le basi fondamentali per una buona e corretta convivenza all'interno della comunità scolastica. Pone in risalto il rispetto reciproco e dei ruoli, la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. *“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”*. Fa riferimento, infine, all'armonia dello statuto stesso con i valori sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (**New York 20/11/89**).

**Articolo 2 (Diritti):** lo studente ha diritto alla formazione culturale e professionale, ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile e soprattutto alla libertà di apprendimento. La scuola promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e d'istituto. Promuove inoltre: servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, la salubrità e la sicurezza degli ambienti, offerte formative aggiuntive integrative, un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.

**Articolo 3 (Doveri):** lo studente deve frequentare regolarmente i corsi, rispettare capo d'istituto, docenti e personale di tutta la scuola. È tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti e a non arrecare danni al patrimonio della scuola.

**Articolo 4 (Disciplina):** i regolamenti delle singole istituzioni individuano i comportamenti da mantenere e rispettare. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità; sono sempre temporanei e proporzionati alle infrazioni disciplinari commesse (esse tengono conto della situazione personale dello studente). Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dai consigli di classe, per un allontanamento inferiore ai 15 giorni, e dal consiglio d'istituto nel caso la durata sia superiore ai suddetti giorni. Il temporaneo allontanamento dello studente può essere disposto solo in casi gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai 15 giorni.

**Articolo 5 (Impugnazioni):** contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla

comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia. A decidere sui reclami proposti dagli studenti è sempre l'ufficio scolastico regionale; la decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Ciascun ufficio scolastico regionale individua le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale, che rimane in carica per due anni.

**Articolo 6 (Disposizioni finali):** i regolamenti delle scuole sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto di iscrizione.

## L'AULA AUTOGESTITA

**Il Dpr 567/96 all'articolo 2 comma 1** prevede che: *"Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni"*

La richiesta viene elaborata, in forma scritta, dal Comitato Studentesco e rivolta al Consiglio d'Istituto sulla base dell'**art.4 comma 7** del medesimo Decreto.

### **Cos'è?**

L'aula autogestita è un locale presente all'interno delle scuole, le cui attività sono totalmente pensate, progettate, programmate e messe in atto dagli studenti.

### **Se non ci sono altre aule oltre a quelle per fare lezione?**

La scuola deve comunque garantire la possibilità di incontrarsi dopo la frequenza delle lezioni, mettendo a disposizione una delle aule usate per l'orario curriculare, oltretutto assicurare il diritto di associazione come anche lo stesso dpr 249/98 prevede.

## LA PROTESTA

## FI-CREARE UN COLLETTIVO STUDENTESCO

Aderire ad una manifestazione, organizzare iniziative di sensibilizzazione degli studenti, protestare contro ciò che non va nella propria scuola è un compito che non spetta solo ai Rappresentanti d'Istituto, ma è un diritto-dovere di tutti gli studenti. Il collettivo studentesco non è un organo collegiale e la sua natura varia da scuola a scuola.

Il collettivo è lo strumento politico degli studenti per rivendicare i propri diritti all'interno dell'Istituto, organizzare la propria protesta, sensibilizzare con il lavoro quotidiano i propri compagni di scuola. Lo statuto degli studenti e delle studentesse prevede la possibilità che gli alunni si incontrino in orario extracurricolare nei locali della scuola (**art. 2 comma 10** – *"I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli ed associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo dei locali da parte degli studenti delle associazioni di cui fanno parte"*).



## F2- OCCUPAZIONE DI UNA SCUOLA: ALCUNE SENTENZE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'occupazione si configura come uno dei metodi di mobilitazione e protesta maggiormente utilizzati nel corso degli anni da parte degli studenti. Prendere possesso dell'Istituto, tuttavia, comporta dei rischi e delle responsabilità a carico degli studenti impegnati nella mobilitazione. Da precisare che eventuali ripercussioni non sono ricondotte in alcun modo ai rappresentanti d'Istituto o ai Collettivi presenti nello stesso, i quali non sono legalmente responsabili dell'azione di protesta. Di seguito, riportiamo fonti giuridiche e sentenze giudiziarie riguardanti l'argomento.

I reati configurabili, o che solitamente vengono contestati, in questi casi, sono l' "invasione di terreni o edifici", **art. 633 c.p.**, e l' "interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità", **art. 340 c.p.** La giurisprudenza di merito e di legittimità si è espressa in più occasioni sulla liceità penale (o meno) delle occupazioni scolastiche.

Con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sul punto statuendo che: " Non è applicabile l'**art. 633** alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. [...] L'edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto".

Tale sentenza ha avuto il pregio di individuare correttamente il momento consumativo e la condotta del reato contestato ed opera una sagace distinzione tra il momento dell'invasione di un edificio e quello della permanenza non consentita all'interno degli spazi, stabilendo che non è possibile assimilare la seconda alla prima in quanto "quando il legislatore ha voluto caratterizzare come fatto penalmente rilevante la permanenza arbitraria all'interno di un luogo, lo ha fatto con una previsione espressa, inversamente si incorrerebbe nella vietata analogia in malam partem".

Pregevole appare anche la ricostruzione dell'alterità del bene invaso in relazione agli edifici scolastici. La Corte regolatrice sottolinea che ai sensi del **D.P.R. 21.5.74 n. 416** la scuola costituisce una realtà non estranea agli studenti che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento, con un potere-dovere di collaborare alla protezione e alla conservazione della stessa, per cui non sembra configurabile un loro limitato diritto d'accesso nelle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto. In tale disposto la Corte regolatrice stabilisce che nel reato di cui al **633 c.p.** il termine invasione va interpretato come "una qualunque intromissione dall'esterno con modalità violente".

Altra pronuncia di legittimità soccorre nella ricostruzione dei contorni del reato in esame stabilendo che: "Il reato in questione costituisce una delle ipotesi di illiceità speciale: il fatto oggettivo dell'arbitrarietà del comportamento, essendo elemento costitutivo di fattispecie, deve riversarsi nell'elemento soggettivo del reato e costituire oggetto di rappresentazione e volizione da parte del soggetto agente, con la conseguenza che qualora il soggetto agente cada in errore sull'effettiva portata di una norma extrapenale, ritenendo legittimo il proprio comportamento, deve essere esente da responsabilità per mancanza di dolo **ex art. 47 III comma c.p.** dal momento che non si è rappresentato un elemento positivo della fattispecie"( così **Cass. Sez. II, 17.5.1988, Oliva**). Tali statuizioni portano a concludere che l'esistenza per gli studenti di un diritto di critica fondato sulla loro libertà di espressione, pensiero e associazione all'interno della scuola fonda per essi l'esercizio di un diritto che non verrebbe solo supposto dagli stessi ma che fonderebbe un'oggettiva causa di giustificazione. Sulla interruzione di pubblico servizio

Diversa è la fattispecie di cui all'**art. 340 c.p.** che, laddove non vi sia un complessivo assenso ed una partecipazione alle iniziative di protesta da parte degli insegnanti, dei presidi, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (**ATA**) potrebbe integrarsi nel caso in cui gli studenti impedissero deliberatamente il regolare svolgimento delle lezioni.

Se la c.d. "occupazione" della scuola da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè

consentendo lo svolgersi delle lezioni e l'accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio, neanche se l'attività didattica si svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione (**Tribunale Siena, 29 ottobre 2001**). Le azioni "particolarmente invasive" vengono peraltro identificate con "il blocco delle lezioni, l'espulsione dei docenti, il blocco degli accessi alla scuola ed il divieto di accesso a tutti, esclusi gli occupanti." La stessa sentenza, nel determinare l'estraneità dei fatti oggetto del processo all'area dell'illecito penale, sottolinea la loro riconducibilità all'"esercizio da parte degli studenti di alcuni fondamentali diritti degli individui, quali il diritto di riunirsi pacificamente (**art. 17 Cost.** ), il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che comprende il diritto di critica (**art. 21 Cost.,[...]**)."

L'interpretazione del Tribunale è volta a riconoscere tutela all'esercizio di tali diritti purché non in "pregiudizio del diritto allo studio della collettività degli studenti, anch'esso costituzionalmente protetto. Non differiscono di molto i motivi della sentenza **n. 35178, 03 luglio 2007**, Cassazione penale: l'occupazione temporanea di una scuola, sebbene per motivi sindacali, integra gli estremi della fattispecie di cui all'**art. 340 c.p.** quando le modalità di condotta, volte ad alterare il normale svolgimento del servizio scolastico, esorbitano dal legittimo esercizio dei diritti di cui agli art. **17 e 21 Cost.**, ledendo altri interessi costituzionalmente garantiti. Da ultimo, per gli insegnati si evidenzia che, con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha così statuito: "situazioni di c.d. occupazione di un Istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti all'interno dell'istituzione scolastica" (**Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n.6185**). Pertanto, anche in caso di occupazione, continua a gravare sui docenti l'obbligo di presenza, intervento e controllo esistente anche in situazioni di normale svolgimento delle lezioni.

**I Giovani Comunisti offrono Assistenza Legale agli Studenti che ne fanno richiesta. Basta inviare una mail a [organizzazione@giovanicomunisti.it](mailto:organizzazione@giovanicomunisti.it)**

## **F3-AUTOGESTIONE DELLA SCUOLA**

Con l'autogestione gli studenti organizzano attività didattica "alternativa" a quella consuetudinaria.

Si possono organizzare gruppi di studio su problemi inerenti l'istruzione e le giovani generazioni in ogni variegata forma; lezioni di approfondimento su argomenti di storia, attualità, economia, politica; incontri con personalità esterne. E' una forma di protesta che mette al centro l'esigenza di una maggiore democraticità per la stesura del Piano di Offerta Formativa (deliberato dal Consiglio d'Istituto, organo nel quale la rappresentanza studentesca è marginale rispetto a quella della componente docenti) e la necessità di nuovi metodi di insegnamento. Viene spesso utilizzata per rendere note agli studenti le specifiche delle Riforme di smantellamento all'istruzione Pubblica, e contestare un modello didattico che evita scientificamente la formazione di coscienza critica fra le masse studentesche. E' necessario (nel caso in cui venga concordata) comunicare al Dirigente d'Istituto della decisione, presentando le motivazioni e il programma. Nel caso in cui, invece, quest'ultimo rifiuti immotivatamente la richiesta si procederà ugualmente all'autogestione.

## **F4-ASSEMBLEA PERMANENTE**

Gli studenti della scuola si riuniscono in assemblea per più di un giorno consecutivo. Questo mezzo è di rilevante utilità nel momento in cui si presentano importanti discussioni (di carattere e argomento differente) per le quali si reputa opportuno impiegare alcuni locali della scuola (di norma l'Aula Magna o il Cortile dell'Istituto), al fine di rendere a tutti noto di importanti tematiche di immediata importanza.

Questo mezzo è stato più volte sperimentato per "lezioni alla pari" fra le studentesse e gli studenti, in risposta ai tagli alla scuola pubblica perpetrati negli ultimi anni dal DDL Gelmini-Aprea. Si differenzia dall'occupazione, in quanto non prevede il pernottamento delle studentesse degli studenti all'interno dei locali scolastici, nonché l'interruzione del pubblico servizio svolto dalle segreterie all'interno degli edifici stessi.

## F5-LA COGESTIONE

Si concordano con i professori un determinato numero di giorni nei quali viene sospesa la didattica normale e studenti e docenti organizzano insieme dei corsi sui temi più svariati. L'unico limite legislativo riguarda il fatto che il monte orario di lezioni obbligatorio in un anno è 200 ore. La cogestione non può ridurre dunque le ore di lezioni a meno di queste previste.

PORTARE LA LOTTA FUORI DALLA  
SCUOLA

## G1-COME ORGANIZZARE UN PRESIDIO O UNA MANIFESTAZIONE

L'art .17 della Costituzione Repubblicana prevede che:

*“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”*

Presidi e cortei sono manifestazioni pubbliche che si svolgono in maniera stabile in una piazza (nel primo caso), o prevedono un tragitto da percorrere (nel secondo). I romotori devono dare avviso alla Questura competente, con un minimo di tre giorni di anticipo; tale avviso deve contenere: il giorno, l'orario e il luogo previsto per l'iniziativa, gli scopi e le modalità di svolgimento della stessa, con l'indicazione degli organizzatori. Il sottoscrittore dell'avviso risulterà essere l'organizzatore e, quindi, il referente (**art. 18 del Testo Unico delle Leggi di P.S. (TULPS)**). Il preavviso deve essere effettuato in questura da persona maggiorenne e non comporta responsabilità per il proponente nel caso in cui durante il corteo si verificino irregolarità, la cui causa non sia riconducibile al proponente stesso.

Per una buona riuscita della protesta, è di fondamentale importanza pubblicizzare l'esistenza e le finalità della mobilitazione attraverso la stesura di Comunicati stampa, da inviare ad Agenzie e testate giornalistiche, e allo stesso tempo pubblicare in rete.